



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 1253 DELL' 11 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: *Misure di profilassi contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D.Lgs. 267/2000).*

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga



della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute datata 04 novembre 2020 con cui, con decorrenza dal 06 novembre 2020, è stato stabilito di applicare anche nel territorio della Regione Calabria le misure restrittive di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 03 novembre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto



scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto "URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA";

RICHIAMATO il punto 4 della predetta Ordinanza della Regione Calabria n. 3/2020 ai sensi del quale "I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza";

CONSIDERATO CHE:

- presso gli Istituti scolastici della zona sono stati registrati casi di positività al COVID19;
- alcuni insegnanti che prestano servizio presso i plessi scolastici insistenti nel Comune di Diamante hanno avuto contatti con persone positive;
- alcuni alunni hanno avuto ed hanno familiari con contatti con persone positive al COVID19 ed in data odierna si è verificato un caso di positività di genitore di alunni frequentanti l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO di Diamante;

SENTITO il Dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO in merito all'adozione di misure più restrittive delle attuali disposizioni nazionali e regionali in merito al funzionamento delle scuole in presenza con il fine di salvaguardare la salute pubblica in un'ottica di massima riduzione di rischi di contagio dovuti a contatti con soggetti aventi positività covid non ancora nota;

RITENUTO OPPORTUNO applicare la pratica del "Testing" (la prima T delle famose tre T per la lotta al coronavirus) a tutto il personale docente e non docente che presta servizio presso gli Istituti Scolastici con attività didattica in presenza non sospesa attraverso l'effettuazione di TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO al fine di valutare la continuità delle attività in presenza;

RITENUTO OPPORTUNO applicare la pratica del "Testing" anche a tutti gli alunni che svolgono attività didattica in presenza attraverso l'effettuazione di TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO al fine



di valutare l'opportunità di poter continuare le attività in presenza;

RITENUTO conseguentemente necessario provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Diamante a far data dal giorno 12.11.2020 e fino al giorno 22.11.2020 in attesa di sottoporre a **Testing** tutto il tutto il personale docente e non docente nonché gli alunni in presenza;

DATO ATTO che l'effettuazione del tampone alle suddette categorie sarà effettuato a cura e spese del Comune di Diamante solo dietro apposita richiesta all'Ente secondo le modalità che saranno rese note dalle Autorità competenti;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopracitate;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

ORDINA

- **CHE** a far data dal giorno 12.11.2020 e fino al giorno 22.11.2020 fatti salvi ulteriori provvedimenti, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Diamante in attesa di sottoporre a **Testing** tutto il tutto il personale docente e non docente nonché gli alunni in presenza;
- **CHE** il **Testing** venga effettuato a cura e spese del Comune di Diamante solo a quei soggetti che ne faranno specifica richiesta;
- **CHE** il diritto all'istruzione negli Istituti interessati al presente provvedimento venga garantito attraverso l'attivazione della didattica a distanza;
- **DI DARE** incarico alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza pubblica di vigilare sul dispositivo del presente provvedimento;



INVITA

Il Dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO nonché le figure equivalenti per tutti gli altri ISTITUTI SCOLASTICI NON STATALI presenti nel territorio comunale di Diamante ad adottare idonee misure per l'attivazione della didattica a distanza;

DISPONE altresì

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale www.comune-diamante.it e l'invio di copia, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Cosenza
- al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria
- all'ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
- all'ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione - Distretto Tirreno Igiene Pubblica – Ufficio del Responsabile Area Nord – Dott. Ernesto Ordine
- al Dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO
- al/ai legale/legali rappresentante/i Istituto/i di istruzione privato/i presente/i sul territorio comunale

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



IL VICESINDACO
Geom. Giuseppe PASCALE